

LE SPESE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

di Giorgio Gallone (*)

Il danneggiato da sinistro stradale, al fine di ottenere un rapido risarcimento stragiudiziale da parte dell'istituto assicuratore, può rivolgersi ad un professionista di fiducia, sia esso un legale o un perito di infortunistica stradale. In particolare, per quanto attiene alle prestazioni offerte da questi ultimi, la consacrazione della piena validità del loro operato è stata, di recente, ribadita in due decisioni della Suprema Corte (Cass. 31 maggio 2005, n. 11606, in *questa Rivista* 2005, 925; Cass. 12 ottobre 1998, n. 10090, in *Giust. civ.* 1999, I, 122 e in *Gazz. Giur.* 1998, 39, 46), la quale ha confermato un principio già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 1 febbraio 2000, in *questa Rivista* 2000, 863; Trib. Bologna 20 dicembre 1999, in *questa Rivista* 2000, 863; Giud. pace S. Anastasia 7 gennaio 1999, in *Giur. mer.* 1999, 468; Trib. pace S. Anastasia 27 ottobre 1998, in *Giur. mer.* 1999, 468; Giud. pace Bologna 23 marzo 1998, in *questa Rivista* 1999, 794; Giud. pace Bologna 31 luglio 1997, *ivi* 1998, 56; Trib. Treviso 29 giugno 1996, in *questa Rivista* 1998, 56), nonché dalla miglior dottrina (GALLONE e PETTI, *Il danno alla persona o alle cose nell'assicurazione per la r.c.a.*, tomo primo, Torino 2005, 613; BONAZZI, *Agenzia di infortunistica stradale e risarcibilità delle spese di consulenza*, in *questa Rivista* 2000, 865).

Le relative spese di assistenza stragiudiziale, costituendo una conseguenza dei danni alle cose e alle persone di cui all'art. 2054 c.c., rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria e debbono, pertanto, essere liquidate dalle imprese assicuratrici. E ciò, come vedremo successivamente, indipendentemente dalla circostanza che a risarcire il danno sia l'assicuratore del responsabile civile (art. 148 del T.U.), ovvero quello con cui il danneggiante ha concluso il contratto obbligatorio (art. 149 T.U., intitolato procedura di risarcimento diretto).

Al fine di evitare qualsiasi tipo di equivoco, giova in premessa precisare come nessuno imponga alla vittima di incaricare un professionista per condurre le trattative, ma questo potrebbe diventare una necessità qualora la stessa, ad esempio per il tipo di attività lavorativa che svolge, non abbia il tempo materiale per prendere contatti telefonici, peraltro spesso praticamente impossibili, con l'as-

sicuratore di controparte al fine di poter avere notizie inerenti lo stato della sua pratica.

Nei casi più complessi poi, come recentemente affermato dalla S.C. (Cass. 31 maggio 2005, n. 11606, in *questa Rivista* 2005, 925), ciò può risultare indispensabile al riequilibrio delle posizioni tra una parte debole ed un soggetto, l'istituto assicuratore, non solo economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento dei danni.

Sempre secondo la Cassazione, nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni che non sono affatto estranei al processo, ma che mirano a delimitarne il *thema decidendum* in contraddittorio fra le parti. Nel prevedere eccezioni alla regola generale il legislatore deve, però, essere rispettoso del fondamentale principio di uguaglianza delle parti e del correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto. Tutto ciò avviene anche nella «speciale procedura» per il risarcimento da sinistro stradale, il danneggiato ha, infatti, diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un professionista e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle spese stragiudiziali legali o peritali.

Il ricorso all'assistenza di un legale o di un perito consente, quindi, al danneggiato di accelerare l'iter burocratico, e di non trovarsi in condizione di inferiorità nelle trattative. Così operando, si raggiunge l'ulteriore risultato di evitare, ove possibile, un aumento del già gravoso contenzioso esistente in materia.

Il confronto epistolare, nonché quello dialettico, richiedono tempo e specifica preparazione, per cui spesso è effettivamente necessario l'intervento di un mandatario professionalmente qualificato che svolga un'equilibrata difesa degli interessi della vittima (Giud. pace Bologna 23 marzo 1998, in *questa Rivista* 1999, 794; Giud. pace Bologna 3 aprile 1997, *ivi* 1998, 56). Questa può ad esempio non sapere se, ed in che misura, un danno sia risarcibile: la consulenza tecnica diviene allora uno strumento indispensabile per non inoltrare richieste ingiustifi-

cate o accettare, in fase di trattative, una somma inferiore a quella effettivamente dovuta.

Peraltro, i complessi meccanismi previsti, nel nuovo sistema, dagli artt. 148 e 149 del codice delle assicurazioni, impongono al danneggiato, pena l'improponibilità dell'eventuale domanda giudiziaria, una serie di formalità obbligatorie finalizzate al conseguimento del risarcimento, formalità che spesso trasformano l'iter della procedura risarcitoria in una vera e propria «corsa ad ostacoli».

Tanto per fare un esempio, relativamente ai danni alla persona la vittima per poter ottenere il risarcimento e/o proporre l'azione risarcitoria, è costretta a rivolgersi ad un medico specialista che deve attestare non solo la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa ma anche la sussistenza di postumi invalidanti permanentemente. La ricerca del professionista a cui rivolgersi non è per nulla agevole; ed inoltre il danneggiato, che di certo versa in uno stato di necessità, nella quasi totalità dei casi non è a conoscenza delle specifiche iniziative da intraprendere. E ciò, si badi bene, anche qualora la liquidazione non sia un'operazione complessa.

Il procedimento per la liquidazione dei danni si apre con una formale richiesta indirizzata all'istituto assicuratore con le modalità ed i termini, a seconda delle diverse situazioni, previsti dagli artt. 145, 287 e 294 del T.U. Già la mera formulazione della missiva implica la soluzione di non facili problemi giuridici: da essa deriva, infatti, non solo la proponibilità di un'eventuale azione di risarcimento ma anche la condizione utile per ottenere l'offerta risarcitoria. Il legislatore accorda, infatti, alle imprese assicurative uno *spatium deliberandi*, a far data dalla ricezione della richiesta, entro il quale debbono provvedere a tacitare la vittima. Qualora ciò accada, l'istituto assicuratore è tenuto anche al pagamento dell'assistenza stragiudiziale resa da un professionista intervenuto prima della formulazione dell'offerta (Conc. Roma 14 giugno 1995, n. 62, ined.; Trib. Massa 28 novembre 1979, in *questa Rivista* 1980, 493; Pret. Milano 25 settembre 1979, in *questa Rivista* 1979, 959).

Per meglio chiarire la portata di tali affermazioni, non possiamo esimerci dall'analisi della ratio degli artt. 145, 287 e 294. La giurisprudenza di legittimità, sulla scia di una nota decisione della Corte costituzionale di oltre trent'anni fa (Corte cost. 1 marzo 1973, n. 24, in *Giur. it.* 1974, I, 1, 52), ha costantemente affermato che il sistema dell'allora art. 22 della L. 990/1969 si risolve «in una più sicura ed efficace protezione del danneggiato ad essere risarcito». Lo scopo perseguito dalla norma, ci disse la Consulta, «è quello di rendere possibile, mediante gli accertamenti predisposti dall'impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale delle pretese del danneggiato, evitandosi, nel contempo, che il costo di gestione del servizio assicurativo subisca l'aggravio di superflue spese giudiziali, tenuto conto che dal 61° giorno l'assicuratore può essere

convenuto in giudizio», nonché dell'ulteriore risarcimento dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Appare, quindi, evidente come sia proprio la composizione stragiudiziale delle vertenze nei tempi più rapidi possibili, e non già l'improponibilità dell'azione durante lo *spatium deliberandi*, l'effettivo obiettivo perseguito dal legislatore del 1969 con l'art. 22, oggi artt. 145, 287, 294, norme ispirate da finalità di preminente interesse sociale. Prova ne è che il debito dell'impresa ha ad oggetto proprio il risarcimento dei danni provocati dal fatto illecito dell'assicurato e, quindi, al pari di ogni obbligazione di tal genere è, come anche ritenuto dalla S.C. (Cass. 15 gennaio 2003, n. 477, in *questa Rivista* 2003, 394), immediatamente produttivo di svalutazione monetaria e di interessi compensativi per la temporanea indisponibilità dell'equivalente pecuniario del bene leso, vista l'automaticità della mora ex art. 1219 c.c. Tutto ciò, a prescindere dagli interessi moratori che andranno a decorrere solo dal 61°, 91° o 181° giorno dalla ricezione della r.a.r. ex artt. 145, 287 e 294 del T.U. A partire da tale momento il danneggiato potrà agire in giudizio per la tutela del proprio diritto al risarcimento, sorto, però, dal dì del fatto illecito.

Da quanto espresso appare pertanto evidente come non si possa aderire a quell'orientamento giurisprudenziale minoritario il quale ritiene che il costo dell'assistenza obbligatoria non possa gravare sulle imprese assicuratrici, non costituendo un'attività necessaria (Pret. Bra 6 giugno 1973, in *Dir. prat. ass.* 1973, 611). La richiesta di risarcimento danni non necessiterebbe, di per sé, dell'assistenza di un professionista, visto che anche il c.d. uomo della strada, per la scarsa difficoltà e complessità, sarebbe in grado di redigerla. Lo stesso potrebbe dirsi relativamente alle eventuali sollecitazioni verbali o scritte che il danneggiato deve rivolgere al fine di essere risarcito (Giud. pace Firenze 14 aprile 1997, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1997, 1059). Seguendo tale pensiero l'assistenza del professionista sarebbe necessaria solo in caso di contrasto tra le parti in ordine all'an o al *quantum debeatur*, ovvero qualora il calcolo del risarcimento fosse complesso o, infine, laddove il debitore non provvedesse a risarcire il danno malgrado l'assoluta inesistenza di divergenze di fatto (PECCENINI, in ALPA e BESSONE, *La responsabilità civile*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, a cura di BIGIAMI, Torino 1987, II, 728; GIANNINI, *Il danno da sinistro stradale*, Milano 1983, 33). Solo in queste ipotesi l'esborso dell'assistenza stragiudiziale costituirebbe una perdita rimborsabile dall'istituto assicuratore. In tutti gli altri casi, ovverosia qualora il debitore paghi tempestivamente e la liquidazione non costituisca un'operazione complessa, ad esempio perché si tratta di rimborsare il costo di una fattura, l'opera del professionista non sarebbe indispensabile e rappresenterebbe una semplice comodità del creditore che, pertanto, dovrebbe sopportarne personalmente

gli oneri. In altre parole, il danneggiato avrebbe diritto alla liquidazione degli onorari pagati al professionista solo qualora fosse «costretto» ad avvalersi della sua opera, con un incarico affidato, quindi, esclusivamente in un tempo successivo all'inizio della gestione stragiudiziale della pratica (GIANNINI, *Il danno da sinistro stradale*, Milano 1983, 33).

Questa soluzione interpretativa, oltre che essere priva di fondamento, viene, tra l'altro, formulata con un giudizio *ex post* che non tiene assolutamente conto di tempi di liquidazione non adeguati alle concrete esigenze di un danneggiato spesso costretto, in assenza di qualsiasi tipo di comunicazione proveniente dal debitore, ad anticipare, ad esempio, il costo delle riparazioni del veicolo senza, peraltro, avere alcuna certezza che l'importo erogato gli venga totalmente rimborsato. Non bisogna, infatti, dimenticare che il danneggiato ha diritto a vedere risarcito anche il danno da fermo, il costo da fermo, nonché l'eventuale svalutazione commerciale del mezzo riparato.

Pertanto, non ci sembra che il mandato conferito ad un perito o ad un legale costituisca un aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., trattandosi per il danneggiato di un comportamento, come si è visto, spesso necessitato, affinché lo stesso non si venga a trovare in condizione di netta inferiorità nelle trattative e, addirittura, nell'impossibilità di proporre successivamente l'azione giudiziale. La complessità delle procedure e le controversie interpretative della normativa vigente ben giustificano l'assistenza legale o tecnica, visto che, come è stato osservato in dottrina (MARIOTTI, *Lesioni con danni micropermanenti*, Milano 2001, 43), la normativa vigente è di difficile applicazione persino per gli stessi operatori del settore. Di conseguenza, pur usando l'ordinaria diligenza, il creditore non può evitare il costo ulteriore dell'attività professionale svolta (Pret. Milano 25 settembre 1979, in *questa Rivista* 1979, 959).

La stessa giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. 6 settembre 1999, n. 9400, in *Giust. civ. Mass.* 1999, 1908; Giud. pace Bologna 31 luglio 1997, in *questa Rivista* 1998, 56; Trib. Treviso 29 giugno 1996, in *questa Rivista* 1998, 56; Trib. Massa 28 novembre 1979, in *questa Rivista* 1980, 493) ha riconosciuto che le spese di assistenza legale o peritale vanno ricondotte al danno risarcibile causato dal sinistro coperto alla garanzia assicurativa e sono, pertanto, ricomprese nella specie del danno emergente.

Secondo una parte della giurisprudenza (Trib. Bologna 1 febbraio 2000, in *questa Rivista* 2000, 863; Giud. pace Bologna 23 marzo 1998, *ivi* 1999, 794; Pret. Milano 25 settembre 1979, *ivi* 1979, 959), queste costituiscono una conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale, *ex art.* 1223 c.c.

Altro orientamento (Cass. 26 gennaio 1968, n. 253, in *Foro it.* 1968, I, 2615) ritiene, inecce, che le

stesse siano una conseguenza mediata ed indiretta del danno, ma rappresentino pur sempre un normale effetto dell'illecito, rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui esso dà origine in base al criterio della c.d. regolarità causale.

A prescindere dell'adesione all'una o all'altra tesi, tali spese debbono, comunque, essere risarcite dall'assicuratore del responsabile civile, in quanto connesse all'evento di danno (Giud. pace Bologna 23 marzo 1998, in *questa Rivista* 1999, 794).

Tale impostazione risponde in pieno all'esigenza di assicurare l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal terzo danneggiato, senza che questa debba sopportare la decurtazione delle spese legali o peritali. È stato, ad esempio, osservato dalla giurisprudenza di merito (Giud. pace Asti 15 novembre 2002, in *questa Rivista* 2003, 63) come sia ripetibile la parcella del perito assicurativo incaricato dal danneggiato, qualora quello designato dalla compagnia assicuratrice del danneggiante ingiustificatamente ritardi nell'accertamento e nella conseguente stima del danno.

D'altronde, la Cassazione (Cass. 5 luglio 2002, n. 9740, in *Danno e resp.* 2003, 992; Cass. 20 agosto 1990, n. 8487, in *questa Rivista* 1991, 316; Cass. 3 ottobre 1987, n. 7389, in *Giust. civ. Mass.* 1987, 2128; Cass. 3 giugno 1977, n. 2268, in *Arch. civ.* 1978, 963) ha più volte ribadito come, in *subiecta materia*, il risarcimento sia proprio diretto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificato il sinistro stradale.

Ne deriva che le spese per l'attività stragiudiziale resa da un professionista sono dovute anche nel caso in cui l'offerta sia pervenuta, a seconda del caso concreto, prima dello scadere del termine di 60,90 o 180 giorni dall'invio, da parte del professionista, della r.a.r., di cui agli artt. 145, 287 e 294 del codice delle assicurazioni (Trib. Massa 28 novembre 1979, in *questa Rivista* 1980, 493).

Tale impostazione trova piena giustificazione nella stessa *ratio* degli articoli sopra citati, che è proprio quella di scongiurare liti giudiziarie, spesso foriere di rischi e spese ben maggiori. Si contesta, pertanto, la tesi erroneamente sostenuta da una parte minoritaria della dottrina (SOAVE, *Nuove tecnologie e liquidazione stragiudiziale del danno: il ricorso alla fotografia digitale*, in *Dir. econ. ass.* 2001, 407), secondo cui la vittima di un sinistro stradale avrebbe diritto ad ottenere la refusione delle spese e degli onorari del professionista incaricato esclusivamente nel caso in cui sia già decorso lo *spatium deliberandi*.

La S.C. (Cass. 31 maggio 2005, n. 11606, in *questa Rivista* 2005, 925) ritiene che sia il conferimento dell'incarico professionale a determinare, di per sé solo, il sorgere dell'obbligazione al pagamento delle spese legali o peritali. La diversa interpretazione, oltre che non trovare alcuna conferma nei testi legislativi esistenti in materia, porterebbe

alla paradossale conseguenza che sarebbe premiato con il pagamento delle spese stragiudiziali proprio quel danneggiato che non cooperi efficacemente, non ponendo, ad esempio, tempestivamente a disposizione il veicolo sinistrato, ovvero non sottoponendosi alle visite medico-legali predisposte dall'assicuratore, così facendo decorrere, magari maliziosamente, lo *spatium deliberandi*. Tale impostazione andrebbe a vanificare la stessa *ratio* della nuova normativa, che è proprio quella di evitare premature liti giudiziali, con l'evidente paradosso che verrebbero ad essere riconosciute le spese stragiudiziali soltanto quando si sia ormai aperta la via al ricorso all'autorità giurisdizionale.

Senza peraltro dimenticare che lo *spatium deliberandi* non è di sessanta giorni, ma di novanta nel caso di danno alla persona e, addirittura, di centotanta giorni nelle ipotesi previste nel caso di richiesta di risarcimento effettuata nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata ex art. 286 T.U. Anche in questo caso, se fosse fondata la tesi sopra indicata, la lunga e spesso complessa attività svolta da un professionista sarebbe, per i primi 6 mesi, totalmente a carico della vittima. E non vi è chi non veda l'incongruenza.

A ben vedere, sono proprio le «utili» attività dei professionisti intervenuti in nome e per conto dei danneggiati ad evitare che le aule di giustizia si trasformino in «inutili» uffici periferici di liquidazione dei danni. La sede elettiva della pratica liquidativa dei sinistri dovrebbe, infatti, essere quella stragiudiziale, e non l'aula giudiziaria, alla quale dovrebbe accedersi solo nei casi in cui sussista un effettivo disaccordo tra le contrapposte posizioni. Rappresenta, infatti, un dato di comune esperienza che le aule dei giudici di pace e dei tribunali diventino, di fatto, delle *dependance* degli uffici di liquidazione dei danni. Nella maggior parte dei casi si aspetta solo il deposito delle C.T.U. mediche o tecniche per poter addivenire ad un accordo che ponga fine alle liti. Questo tipo di situazione è in parte il frutto di disposizioni legislative in materia inadeguate.

Non bisogna, quindi, confondere il diritto del danneggiato con l'azione che compete allo stesso: come affermato per ben due volte dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. 30 ottobre 1992, n. 11847, in *questa Rivista* 1993, 425; Cass. 11 giugno 1992, n. 7194, in *Giur. it.* 1992, I, 1, 1665), l'esercizio del diritto (che può essere attuato a partire dal giorno dell'illecito con qualunque atto consentito dalla legge, quale quello della formale richiesta prevista nel sistema precedente dall'art. 22 L. 990/1996) è diverso non solo concettualmente ma anche giuridicamente dalla proponibilità in concreto dell'azione giudiziaria.

Secondo la S.C., l'esercizio del diritto, attraverso lo strumento oggi contenuto negli artt. 145, 287 e 294 è, infatti, un evento che si colloca nell'ambito del diritto sostanziale e che non ha nulla a che vedere con l'impossibilità di agire a tutela del diritto

medesimo prima di 60 giorni. Si deve, infatti, escludere che le condizioni alle quali il sistema dell'assicurazione obbligatoria subordina la proponibilità dell'azione, in quanto disposizioni interne al meccanismo e che attengono alle modalità di esecuzione ed espletamento dell'azione, possano costituire un impedimento all'esercizio del diritto del danneggiato.

L'invio della raccomandata che, sempre secondo le S.U. della Cassazione (Cass. 29 luglio 1983, n. 5220, in *Ass.* 1983, II, 2, 238; Cass. 29 luglio 1983, n. 5219, in *Resp. Civ. Prev.* 1983, 744; Cass. 29 luglio 1983, n. 5218, in *Ass.* 1983, II, 2, 238), consisterebbe in un rilevante atto di costituzione in mora, è un vero e proprio atto di esercizio del diritto, a prescindere dalla moratoria dello *spatium deliberandi* che il legislatore ha concesso all'assicuratore al solo scopo di comporre bonariamente la controversia.

Un secondo elemento da cui è chiaramente desumibile la diversità tra diritto ed azione si rinviene nell'art. 148, n. 11, del T.U., ove si legge che le compagnie assicuratrici debbono richiedere la certificazione comprovante le prestazioni effettuate dai professionisti intervenuti per la trattazione della pratica. Orbene, il legislatore ha usato al plurale l'espressione «professionisti» proprio allo scopo di ricomprendervi i legali ed i periti di infortunistica stradale: questi ultimi, come abbiamo precedentemente visto, possono, infatti, prestare un'attività in favore dei danneggiati, ad esempio inoltrando la richiesta di cui agli artt. 145, 287 e 294 (esercizio del diritto). Appare del tutto evidente che tali soggetti, qualora la trattativa fallisca, di certo non sono abilitati a promuovere «l'azione giudiziaria».

Il terzo elemento dal quale si ricava l'assoluta diversità tra «l'esercizio del diritto» e «l'esercizio dell'azione» lo si desume dalla circostanza che il mandato conferito dal danneggiato ad un professionista non è, nella prassi quotidiana, quasi mai alle liti. Lo stesso è, infatti, quantomeno in un primo momento, un mandato di carattere sostanziale, il più delle volte addirittura solo verbale, avente ad oggetto, come anche affermato dalla S.C. (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1444, in *questa Rivista* 2000, 393; Cass. 12 ottobre 1998, n. 10090, in *Giust. civ.* 1999, I, 422; Cass. 17 luglio 1997, n. 6556, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 1221; Cass. 15 maggio 1980, n. 3206, in *Giur. it.* 1981, I, 1, 1120; Cass. 15 settembre 1978, n. 4144, in *Giust. civ.* 1978, I, 1976; Cass. 16 novembre 1973, n. 3067, in *Dir. prat. ass.* 1975, 363), il compimento di un atto giuridico stragiudiziale non negoziale: la richiesta ex artt. 145, 287 e 294. Quest'ultima, tendendo proprio a prevenire l'insorgenza di una lite, conferma la differenza tra l'attività mediante la quale il diritto si esercita e l'eventuale azione giudiziaria.

Non a caso recentemente la Cassazione (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1444, in *questa Rivista* 2000, 393) ha precisato come sia valida la missiva indirizzata, nella fase stragiudiziale, da un professionista di-

verso da quello successivamente designato per il giudizio. Il conferimento di differenti incarichi ben si concilia con la distinzione delle due fasi (stragiudiziale la prima e giudiziale la seconda) nelle quali si inseriscono: l'iniziativa giudiziaria presuppone, infatti, la preventiva richiesta stragiudiziale, costituendo ulteriore e coerente sviluppo della pretesa risarcitoria.

Occorre comunque precisare come diverso sia il regime relativo al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale a seconda che l'opera prestata abbia o meno preceduto quella giudiziale. Qualora, infatti, il danneggiato si sia rivolto all'autorità giudiziaria, le prestazioni stragiudiziali, essendo strettamente connesse e propedeutiche al mandato *ad litem*, si da potersi considerare attività complementari di quella propriamente processuale, assumono natura di prestazioni giudiziali, e trovano, pertanto, adeguato compenso nella tariffa che forma oggetto della richiesta di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 att. c.p.c. (Cass. 23 maggio 1992, n. 6214, in *Giust. civ. Mass.* 1992, 835). Basti ricordare che la tariffa forense prevede come ripetibili alcune voci per onorario o per competenze, che presuppongono già un'attività stragiudiziale del professionista: si pensi, ad esempio, allo studio della controversia, alle consultazioni con il cliente, o al diritto di disamina (Giud. pace Torino 16 agosto 1999, in *Il giudice di pace* 2000, 231).

In tal caso, come anche affermato dalla S.C. (Cass. 1° marzo 1994, n. 2034, in *Giust. civ. Mass.* 1994, 236; Cass. 22 maggio 1981, n. 3361, in *Giust. civ. Mass.* 1981, 1172), la stessa richiesta indirizzata dal professionista all'assicuratore, ai sensi degli attuali artt. 145, 287 e 294 del codice delle assicurazioni, costituisce l'esercizio di un'attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale.

Se, invece, il danneggiato non si è rivolto all'autorità giudiziaria, ed ha, ad esempio, ricevuto a titolo di offerta un importo congruo in riferimento all'entità dei danni materiali o fisici subiti, ma non comprensivo delle spese legali relative all'attività stragiudiziale prestata dal professionista, queste ultime ben potranno costituire ragione di ulteriore danno nei confronti dell'impresa assicuratrice. Le spese di assistenza devono, infatti, essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza del sinistro stradale e valutate quale voce autonoma di danno (Cass. 27 gennaio 2003, n. 1191, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 187).

In ogni caso, il pagamento delle spese stragiudiziali non presuppone, necessariamente, un esito positivo delle trattative sfociate, ad esempio, in un'offerta ritenuta effettivamente congrua. Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 20 dicembre 1999, in *questa Rivista* 2000, 863), il rapporto che intercorre tra il professionista intervenuto ed il cliente danneggiato è certamente qualificabile, in senso tecnico-giuridico,

quale mandato: questo dà luogo ad un'obbligazione di mezzi, vincolando l'agente mandatario a compiere la propria attività conformemente ai canoni di diligenza di cui all'art. 1710 c.c., e non già al raggiungimento di un risultato. Anche il rapporto che intercorre tra un perito d'infortunistica stradale ed un cliente è ricollegabile allo schema del mandato (Giud. pace S. Anastasia 27 ottobre 1998, in *Giur. mer.* 1999, 468). In particolare, l'art. 1709 c.c. stabilisce che il mandato si presume oneroso, e il successivo art. 1719 c.c., prevede che il mandante (danneggiato) debba provvedere a fornire al mandatario (consulente tecnico d'infortunistica) i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.

Di conseguenza l'impresa assicurativa, anche nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo, dovrà formulare l'offerta comprensiva del compenso dovuto al professionista.

Venendo ora ad esaminare più da vicino quanto previsto dal codice delle assicurazioni in tema di liquidazione relativa alle spese legali o peritali, l'art. 148 n. 11, impone che gli atti di liquidazione predisposti dalle società assicuratrici mediante moduli o formulari contengano la specifica indicazione, nel loro testo, delle somme erogate per il danno a cose o a persone e di quelle relative agli onorari per l'eventuale patrocinio.

L'assicuratore, nel definire stragiudizialmente il danno concorda, con il difensore ovvero con il perito incaricato dal danneggiato, l'importo dovuto a titolo di sorte, nonché la misura del compenso spettantegli per l'opera professionale svolta in favore del cliente, comprensivo di Iva, e, in un'unica soluzione, provvede al pagamento dell'intero ammontare.

La somma liquidata per gli onorari dipenderà dal valore della controversia, nonché dalla natura e dal tipo dell'attività prestata, calcolata sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento della liquidazione (PECCENINI, in ALPA e BESSONE, *La responsabilità civile*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, a cura di BIGIARI, Torino 1987, II, 728).

L'avvocato sottoscrive l'atto, non solo per autenticare la firma del cliente ma anche per rinunciare alla solidarietà prevista dall'art. 68 della legge professionale.

Qualora, invece, la corresponsione degli onorari venga convenzionalmente posta a carico della società, ma con un pagamento separato della sorte, quest'ultima deve operare, all'atto del pagamento, la ritenuta d'acconto dell'importo sul reddito del percipiente, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale norma dispone, infatti, che le persone giuridiche, nel corrispondere compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché rese nell'interesse di terzi (nel caso di specie il cliente del professionista), devono applicare la ritenuta d'acconto. Ai sensi dell'art. 148, n. 11, del T.U., le imprese devono inoltre dare comunica-

zione alla vittima dell'avvenuta erogazione degli onorari, indicandone l'importo.

Dubbi interpretativi sorgono, nel silenzio del legislatore, relativamente al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale nella procedura di risarcimento diretto introdotta, in maniera innovativa, dall'art. 149 del codice delle assicurazioni. Se, infatti, l'art. 148, come visto, specifica espressamente le modalità e i tempi per il pagamento degli onorari del professionista intervenuto, l'art. 149 nulla dice al riguardo. La soluzione a tale lacuna ci sembra possa essere contenuta nei principi che hanno ispirato una recente decisione della S.C., nella quale la stessa ha testualmente affermato che «l'intervento di un professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia ma anche per garantire, nella fase stragiudiziale, la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che

l'assicuratore è economicamente più forte del danneggiato, tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia». Orbene, tale interpretazione non si vede per quale motivo non possa trovare applicazione anche nel caso della procedura di risarcimento diretto, laddove, a dover risarcire il danno patito, è pur sempre un'impresa assicuratrice, sebbene quella con cui la vittima ha concluso il contratto.

Peraltro, la società solvente ha diritto di recuperare l'intera somma versata nei confronti dell'istituto assicuratore del responsabile civile.

* Prof. A.C. di Diritto assicurativo privato - Università La Sapienza.